

N. Racc. Gen. _____ del _____
N. Racc. Sett. _____ del _____

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative all'incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria – per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento denominato "la Rocca del castello" - CUP _____ – CIG:.....-
Misura di investimento– *M5C2 – Investimento 2.1 del PNRR*",

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____, presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Termini Imerese in Via Garibaldi n....., con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

1. L'arch. Rosa Gandolfo nella sua qualità di Dirigente del Comune di Termini Imerese (c.f.), domiciliato in Via Garibaldi n....., in seguito denominato "Committente";

E

2. l' _____, con sede in _____, via _____, _____ (c.f. _____ P. IVA _____), in seguito denominato «Privato contraente».

Premesso che

- L'onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni del Privato contraente incaricato indicate all'art.1 è stato determinato facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016;
- Secondo i principi di trasparenza e rotazione è stata selezionato professionista iscritti all'ALBO UNICO REGIONALE PROFESSIONISTI ART. 12 L.R. 12 LUGLIO 2011 N. 12, secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 del DDG 897/2020.

Premesso inoltre che:

- a) il Privato contraente conferma l' accettazione del relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare;
- b) il Professionista dichiara, altresì, di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali richieste;
- c) il Professionista dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;
- d) il Privato contraente dichiara di non trovarsi in condizioni di incompatibilità:

con lo svolgimento per il medesimo progetto dell'attività **per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento denominato "la Rocca del castello" – DDG N.1462 DEL 29/07/2021**, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

- e) il professionista dichiara di essere iscritto al numero dell'albo Unico Regionale Professionisti Art. 12 L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 approvato con DDG n°del ____/____/____
- f) **il professionista dichiara di essere iscritto al relativo Ordine professionale di ingegneri o architetti;**

- g) il professionista dichiara l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale pari a 1 volta e mezza l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
- h) il professionista dichiara il possesso del requisito di abilitazione energetica di cui al regolamento del DP.R. 16/04/2013, n°75;
- i) il professionista dichiara la copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue.

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Privato contraente, che accetta, l'incarico relativo all'oggetto per le seguenti prestazioni professionali inerenti le seguenti categorie d'opera.

¹ CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI
EDILIZIA	Interventi di manutenzione straordinaria	E.21	G: 1,20	300.000,00
STRUTTURE SPECIALI	Opere strutturali	s.06	G: 1,15	200.000,00
STRUTTURE SPECIALI	Dighe, Conche, elevatori	s.05	G.1,05	100.000,00

E.19: Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

La categoria identificativa potrà subire variazioni entro il 20% al fine di integrare le prestazioni in relazione ad eventuali variazioni richieste dall'Amministrazione in fase di Progettazione definitiva.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici.

Ai fini di qualunque attività professionale non prevista l'onorario aggiuntivo o sostitutivo sarà calcolato utilizzando come base la tariffa ex D.M. 17/06/2016.

¹ Si ricorda che: 1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Si osserva peraltro che l'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal citato articolo 8, con le Linee Guida n. 1 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Infine, L'ANAC con il successivo Cap. V paragrafo 2 delle stesse Linee Guida, precisa che: "2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata."

Trattandosi di progettazione di opera finanziata con risorse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1, pertanto sottoposta a precise disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, il progettista dovrà sviluppare la progettazione tenendo in considerazione quanto disciplinato dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale Dello Stato e relativo allegato (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH), avendo cura di individuare le Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per l'investimento specifico derivanti dalla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche. Inoltre tra gli elaborati della progettazione esecutiva dovrà essere prodotta una relazione sulla sostenibilità dell'opera (vedi punto 3.2.4 delle Linee guida sul PFTE) in cui specificare:

- l'asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" – DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei medesimi regolamenti, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- in ogni caso, l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere; •una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L'incarico comprende le seguenti attività:

- A. Studio di Fattibilità e progettazione definitiva;
- B. Progettazione esecutiva e coordinamento della progettazione in fase di progettazione;
- C. Direzione lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione;

Art. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SERVIZI

Con riferimento alla tipologia dell'opera e sulla base di una spesa per lavori edili di **€ 600.000,00**, le prestazioni richieste in attuazione del presente incarico consistono in quelle indicate all'art. 1 e meglio precisate nell'allegato "A" per un importo di onorario lordo presunto pari ad **€** **oltre CNPA-IA ed IVA.**

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nello schema allegato al presente disciplinare di incarico sotto la lettera "A", che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del disciplinare stesso.

Per tutte le prestazioni professionali indicate all'articolo 1 il Privato contraente non può avvalersi del subappalto.

Di seguito viene indicato il dettaglio:

STUDIO FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA	37.341,10 €
IVA E CNPAIA	9.701,68 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZ. PROG.	28.681,32 €
IVA E CNPAIA	7.457,16 €
DIREZIONE DEI LAVORI E COORD. SICUREZZ FASE ESECUZIONE	50.345,63 €
IVA E CNPAIA	4.342,88 €
TOT. COMPETENZE	116.368,05 €
TOT (IVA E CNPAIA)	21.501,72 €
TOT. COMPLESSIVO	<u>137.869,77 €</u>

A) Studio di fattibilità e Progetto definitivo

La documentazione dello studio di fattibilità persegue a seguito di un confronto comparato le indicazioni di indirizzo redatte dall'ufficio tecnico comunale e del ulteriore documentazione fornita dall'Amministrazione.

Le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 23 del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010 , pertanto in questa fase dovranno essere prodotti gli elaborati attinenti la progettazione specifici per verificare la necessità di acquisizione dei pareri positivi, redatti nel rispetto delle regole tecniche di progettazione per ogni singola fattispecie. E' da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché tutto quanto altro necessario per sottoporre il progetto a verifica e successiva approvazione, ivi incluse le spese istruttorie da versare agli enti o al comando per la disamina del progetto e per il rilascio del CPI (se dovuto). Il P.D. dovrà inoltre recepire tutte le eventuali modificazioni richieste dalla Committenza anche in attuazione delle operazioni di verifica.

B) Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e/o di pareri da parte di enti sovraordinati; dovrà inoltre recepire tutte le eventuali modificazioni richieste dalla Committenza anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione. Le prestazioni relative alla redazione del progetto esecutivo dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 23 del Codice e, per quanto applicabile, al DPR 207/2010. E' da considerarsi inclusa nel servizio richiesto, la redazione di ogni elaborato necessario, comprensivo di eventuale modulistica, per il rilascio dei pareri e di autorizzazioni da parte degli Enti competenti, nonché tutto quanto altro necessario per sottoporre il progetto a verifica, validazione e successiva approvazione e tutte le modifiche richieste ai fini della verifica positiva e validazione favorevole del progetto. La progettazione di livello esecutivo, in ottemperanza ai CAM, dovrà dettagliare le prescrizioni prestazionali sui materiali all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero in apposita relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri definiti dal Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 11/33 259 del 6 novembre 2017), nella quale dovranno essere specificate le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti, le certificazioni/prove che dovranno essere prodotte/eseguite dall'esecutore dei lavori in relazione ai materiali utilizzati, oltreché individuate in modo puntuale le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere ed alle emissioni inquinanti circostanti, con riferimento alle singole tipologie di lavorazioni. Il progetto di livello esecutivo sarà posto a base di gara. Per tale ragione, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Inoltre, gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Il progetto esecutivo dovrà garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto previsto dalle normative applicabili al caso di specie. Il PSC ed il fascicolo dell'opera dovranno essere redatti in conformità con i dettami del D.lgs.81/08 e smi.

C) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si svolgerà in relazione al periodo di lavoro programmato con cronoprogramma dei lavori elaborato in fase di progettazione, e nel rispetto delle tempistiche fornite dai fondi PNRR. E' ricompresa l'assistenza nelle fasi di collaudo dell'opera.

L'incarico non comprende le seguenti attività che verranno fatte espletare dall'Amministrazione:

-Verifiche archeologiche preventive;

-Relazione geologica e geotecnica e verifica statica della vulnerabilità sismica dell'immobile.

Se ne descrivono i contenuti : *Verifica archeologica preventiva*

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, è richiesta la documentazione necessaria per la verifica preventiva dell'interesse archeologico del complesso immobiliare in oggetto e delle aree esterne oggetto di intervento. Tale documentazione verrà redatta secondo il combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice ed elaborata da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia iscritti nel portale "Professionisti Beni Culturali", mediante:

-indagini sulle fonti indirette:

- *Ricognizione bibliografica*
- *Ricerca archivistica e documentaria; -indagini dirette sul Bene:*
- *funzionali alle verifiche statiche*
- *funzionali alla necessità di scavi derivanti dal progetto di rifunzionalizzazione.*

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della competente Soprintendenza e pertanto eventuali saggi, ricognizioni e/o integrazioni documentali saranno concordati con il funzionario individuato.

Rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche e verifica statica e sismica dell'intero fabbricato

La presente fase comprende:

- *il rilievo materico qualitativo, il rilievo dei particolari costruttivi strutturali comprensivi di fondazioni e l'analisi del fessurativo e di degrado dell'edificio. I rilievi effettuati dovranno consentire il raggiungimento almeno del Livello 1 di cui al DPCM 21/10/2003 di acquisizione dei dati;*
- *la predisposizione (comprensiva di quantificazione) del Piano delle Indagini e delle prove ai fini della verifica di vulnerabilità sismica finalizzato ad un livello di conoscenza LC1. di cui alle NTC 17/01/2018. L'onere dell'esecuzione delle indagini è a carico dell'Amministrazione Comunale mentre le specifiche e le caratteristiche delle stesse dovranno essere fornite dal Soggetto Aggiudicatario sotto forma di disciplinare. E' altresì a carico del soggetto aggiudicatario il coordinamento delle indagini e la direzione delle stesse.*
- *la redazione di una relazione tecnica riepilogativa che, tenendo conto delle indicazioni delle norme vigenti, riporti gli esiti delle indagini, l'analisi ed interpretazione dei risultati e la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che saranno utilizzate per i calcoli strutturali di verifica e progetto. A tale relazione, che sarà sottoscritta congiuntamente dallo Strutturista e dal Geologo, saranno allegati gli elaborati tecnici relativi alle indagini effettuate.*

Relazione geologica e geotecnica e verifica statica della vulnerabilità sismica dell'immobile La presente fase comprende:

- *RELAZIONE GEOLOGICA, basata sugli esiti delle indagini geotecniche/geognostiche effettuate.*

• *RELAZIONE GEOTECNICA, a firma dello Strutturista, basata sulle indagini geotecniche / geognostiche effettuate.*

Art. 3 IMPEGNI DEL PRIVATO CONTRAENTE

Il Privato contraente è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P., con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Le scelte progettuali, e, di conseguenza gli elaborati progettuali, dovranno essere redatti:

- In osservanza delle norme del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti) con particolare riferimento ai Decreti attuativi/Linee guida/Circolari illustrative, emanate in attuazione del D.Lgs 50/2016;
- In conformità alle NTC2018 e s.m.i.;
- in conformità al D.lgs.vo 42/2004 e s.m.i.;
- Utilizzando, per la stima delle opere da realizzare, i prezzi unitari del prezzario regionale vigente alla data di conferimento del presente affidamento, ai sensi del comma 16, art. 23 del D.Lgs. 50/2016.
- In applicazione dei Criteri Ambientali Minimi obbligatori (art. 34 Dlgs. 50/2016 e s.m.i) previsti dal DM 11 ottobre 2017, selezionando i criteri pertinenti alla tipologia di intervento. I documenti progettuali debbono evidenziare la conformità ai criteri minimi ambientali obbligatori per la tipologia di intervento attraverso apposite relazioni ed elaborati grafici;
- in linea con quanto previsto dalla Circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria generale dello Stato e relativo allegato. L'Affidatario si obbliga ad introdurre nella documentazione progettuale, anche se già elaborata e presentata, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del RUP, degli Enti esterni preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni, dell'organo di verifica/validazione fino alla definitiva approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. L'Affidatario dovrà fornire tutta la documentazione progettuale firmata e timbrata in originale dal capogruppo e dalla totalità dei soggetti competenti in materia, in un numero minimo di:
 - 2 copie cartacee oltreché tutte quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta;
 - 1 copia su supporto magnetico-ottico firmata digitalmente sia in formato PDF sia in formato editabile compatibile con i software in uso presso gli uffici della Stazione Appaltante.

Art. 4 CONTROLLO, VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ed IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere al Privato contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione al progetto dell'opera.

1. La documentazione progettuale di livello «definitivo» verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, in contraddittorio con i progettisti. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla validazione e successiva approvazione del progetto definitivo. A questa seguirà formale comunicazione di procedere con l'elaborazione della progettazione esecutiva.

3. La documentazione progettuale di livello «esecutivo» verrà sottoposta ad attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, in contraddittorio con i progettisti. Restano a carico dell'affidatario, senza nessun onere per l'Amministrazione Aggiudicatrice, la totalità delle modifiche e/o delle integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva della verifica.

4. Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla validazione e successiva approvazione del progetto esecutivo.

5. Trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR ed essendoci tempi estremamente ridotti per la fase di progettazione, il RUP potrà richiedere che l'attività di verifica si svolga di pari passo a quella di progettazione e comunque i progettisti dovranno riscontrare compiutamente ed esaurientemente le osservazioni del verificatore entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi.

Art. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il presente intervento viene finanziato con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - M5C2 INV. 2.1: i tempi di svolgimento dell'incarico ed i lavori sono dettati dallo stesso, e precisamente:

- *Milestone: aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni Beneficiari entro il 30/07/2023;*

- *Target: erogazione di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.*

Pertanto sarà necessario terminare i lavori entro il 31/03/2026 In ragione di quanto sopra:

- la progettazione dovrà essere consegnata entro 130 (CENTRENTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento del servizio in oggetto;

- la Direzione Lavori e coordinamento sicurezza: dall'approvazione del progetto esecutivo per l'intera durata dei lavori;

I servizi richiesti riguarderanno la realizzazione dell'intervento, attraverso soluzioni ecosostenibili ed atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Nello specifico il Privato contraente, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze indicate dal RUP o scaturenti dal Decreto di Finanziamento.

Il Privato contraente si impegna a consegnare copie cartacee dei documenti prodotti.

L'incarico decorrerà dalla formale Consegna del servizio, che avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art 8 comma 1 lett a) della L 120/2020 e smi.. Per le attività strettamente correlate alla progettazione vengono prescritti i seguenti termini:

1. lo studio di fattibilità: di cui al punto A) dovrà essere depositato entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere con l'esecuzione del servizio;

2. Il progetto definitivo di cui al punto A) dovrà essere depositato entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere con l'esecuzione del servizio;

3. Il progetto esecutivo, comprensivo di PSC in fase di progettazione, di cui al Punto B) dovrà essere depositato entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere con l'esecuzione del servizio. Eventuali adeguamenti degli elaborati progettuali di cui ai precedenti punti 1 e 2 derivanti da prescrizioni: - degli Enti Sovraordinati - del sog-

getto individuato per la verifica da mutate esigenze dell'Amministrazione dovranno essere depositate entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione del Responsabile del Procedimento di procedere all'adeguamento del progetto.

I tempi necessari: per l'ottenimento di pareri o nulla-osta e per l'esecuzione di conferenze di servizi, sono esclusi dai tempi previsti per l'espletamento dell'incarico, ma i progettisti in fase di sviluppo del progetto devono produrre eventuali stralci rilevanti ai fini delle acquisizioni dei pareri di competenza.

4. la direzione dei lavori, comprensivo di coordinamento della sicurezza, si svolgerà in relazione al periodo di lavoro programmato con cronoprogramma dei lavori elaborato in fase di progettazione.

a. Le attività di direzione lavori/direzione tecnico operative dovranno essere svolte conformemente a quanto prescritto dagli artt.101, comma 3 e 111, comma 1 del D. lgs.50/2016, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora efficace, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 e ad ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

b. Le attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno essere svolte conformemente a quanto previsto dagli artt.91 e 100 del D.Lgs. 81/2008;

c. L'attività di direzione dei lavori e/o quella delle direzioni tecnico operative, verranno ad origine a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e perdureranno fino all'approvazione degli atti di collaudo. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di esercitare le opzioni di cui al presente articolo fino alla data di consegna lavori. Fino alla scadenza del predetto termine, l'affidatario resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito negli atti di gara. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'affidatario accetti comunque di assumere l'incarico.

d. Il direttore dei lavori e/o i direttori tecnici operativi devono favorire la rapida esecuzione delle lavorazioni e sono responsabili di un'eventuale sospensione illegittima qualora non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente.

e. Dovranno, altresì, garantire la presenza adeguata (almeno due visite settimanali in giorni non consecutivi e distanziati di almeno due giorni tra loro) in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti da svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire, e l'assistenza e la sorveglianza dei lavori compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Il verbale redatto a seguito della visita in cantiere dovrà essere trasmesso al RUP entro i successivi 3 (tre) giorni.

f. Il direttore dei lavori e/o i direttori tecnici operativi per esigenze urgenti dovranno essere rintracciabili telefonicamente entro la giornata in cui si manifestasse la necessità e dovranno garantire un sopralluogo in cantiere entro la giornata successiva.

g. Dovrà essere garantita: a) l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti (quali ad esempio in materia di adempimenti con l'ANAC, di pubblicità, di subappalto e sub affidamenti in genere); b) la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni in cantiere; c) la verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore in conformità all'art. 101, comma 3 e all'art. 105 del Codice; d) la regolare tenuta della documentazione di cantiere prevista dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti; e) la redazione del verbale di consegna, del certificato di ultimazione, dei verbali di sospensione e ripresa, nonché di tutti gli atti

contabili (compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, classificando e misurando i lavori eseguiti, riportando le relative rilevazioni sul registro di contabilità per il calcolo progressivo della spesa. Tali attività devono procedere contestualmente con l'esecuzione, affinché si possano sempre rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti) e tecnici (es. relazioni, grafici ecc.) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera; f) l'invio e l'aggiornamento della notifica preliminare in nome e per conto del Responsabile dei lavori.

h. Dovrà, essere garantita, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria e nei limiti previsti dalla normativa vigente, la predisposizione di modifiche e varianti al progetto, mantenendo la spesa nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro economico e purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto. Di tale evenienza dovrà darsi immediata comunicazione al RUP con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità della variante, con una valutazione economica e tecnica della stessa. Solo dopo l'autorizzazione scritta del RUP, l'affidatario predisporrà la variante medesima. Il riconoscimento del compenso per redazione dell'eventuale perizia di variante verrà calcolato applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara, sulla base degli elaborati richiesti per l'elaborazione della perizia. Il Direttore dei Lavori coadiuvato dai Direttori Operativi (ciascuno per le proprie competenze) dovrà inoltre farsi parte diligente con l'impresa esecutrice per l'acquisizione degli «As Built».

i. In sede di collaudo (finale e/o in corso d'opera) il direttore dei lavori coadiuvato dai Direttori Operativi (ciascuno per le proprie competenze) dovrà: a) fornire all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettere allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori; b) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; c) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rimanda ai contenuti del Documento di Indirizzo alla Progettazione, ove sono indicati contenuti minimi della prestazione, elaborati da produrre e cronoprogramma delle attività da rispettare.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'onorario per l'esecuzione delle prestazioni del Privato contraente indicato in via sintetica all'art. 2 e dettagliate nell'allegato "A", è determinato tenendo conto di un importo presunto dell'opera dichiarato dal Committente di € € **600.000,00**; l'onorario lordo indicato all'art. 2, per effetto del ribasso offerto del __%, si riduce ad € _____ (diconsi € ____/____), oltre gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione attualmente costituiti dal contributo CASSA pari al 4% e dall'IVA pari al 22%, nonché eventuali ulteriori oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi di tutte le spese necessarie all'espletamento dell'incarico. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, differenti dalle spese di progettazione di cui al DM 17/6/2016, saranno rimborsate a parte previa obbligatoria preventiva autorizzazione, soltanto su base documentale di quanto speso.

Al variare dell'opera nella sua forma, consistenza (anche economica) e complessità, dovrà essere rideterminato l'importo del compenso con l'aggiornamento scritto del presente disciplinare e sarà oggetto di negoziazione con la D.L..

Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi professionali saranno corrisposti, a seguito di Determina Dirigenziale in unica soluzione.

Tutte le liquidazioni avverranno entro 30 gg. e le relative fatture saranno emesse in formato elettronico e trasmesse utilizzando il codice univoco _____.

Il Privato contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine il Privato contraente indica di seguito i seguenti estremi del conto corrente dedicato ai fini dell'accredito:

Banca (Denominazione completa)

Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice IBAN

Si comunicano, altresì, i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) e delegati ad operare sul conto suddetto:

Sig. nato ail.....

Residente a CF

Qualora il Privato contraente non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

compensi spettanti all'affidatario sono quelli risultanti dall'esito della gara. I corrispettivi per l'esecuzione delle attività s'intendono sempre comprensivi di tutti gli oneri previsti, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, le spese necessarie per l'effettuazione di rilievi, studi, analisi, prove, indagini, gli oneri per la sicurezza, l'utile dell'Affidatario e quanto altro possa occorrere per rendere le attività compiute a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto dall'Affidatario per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle attività appaltate. Termini di pagamento:

- 20% all'approvazione del progetto definitivo;
- 30% all'approvazione del progetto esecutivo;
- 40% al termine dell'attività di direzione lavori, o in relazione ai SAL emessi (escluso l'anticipazione);
- 10% all'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo;

Per i sopra indicati pagamenti l'affidatario ha presentato la documentazione attestante la Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale (Art. 17); con le modalità previste all'art.113 bis del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo (RTP) la liquidazione dei compensi potrà essere effettuata a ciascun componente del raggruppamento nei limiti della percentuale di partecipazione allo stesso, così come dichiarata in sede di gara ed indicata nell'atto costitutivo. Il componente pertanto dovrà provvedere all'emissione di apposita fattura elettronica, soggiacendo alla verifica del pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni. Per l'attività di Direzione Lavori e/o quelle di Direzioni Operative (opzionale) il compenso potrà essere liquidato in misura percentuale all'importo dei SAL. L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le fatture, complete di tutti i dati necessari previsti dalla fatturazione elettronica, dovranno pervenire secondo le modalità normativamente previste sul punto. I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico di Progetto). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto

previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Non trova applicazione la facoltà di cui all'art 207 comma 1 della L.77/2020 così come modificato dall'art 13 comma 1 della legge 21/2021. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia di cui al punto precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 3. I prezzi possono essere aggiornati, in aumento o diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. L'Affidatario potrà avvalersi di collaboratori, regolarmente operanti presso la propria struttura tecnica, ferma ed impregiudicata la diretta responsabilità di ciascuno dei professionisti individuati per la redazione della singola componente progettuale. Con riferimento alla nomina dei collaboratori di cui sopra, l'Affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione delle generalità e della qualifica al Responsabile del Procedimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario. Ai sensi dell'art.31, comma 8 del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Qualora l'Affidatario intenda avvalersi del subappalto, per le attività ammesse sopra citate, dovrà ottenere, previa richiesta, esplicita autorizzazione del Responsabile del Procedimento, restando comunque impregiudicata la responsabilità unica dell'Affidatario.

Art. 8 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di ritardo nei tempi stabiliti all'Art. 5 è applicata una penale giornaliera del 1 per mille fino ad un massimo del 10% dell'onorario di cui all'art. 6 (*art.113 bis comma 8 del codice dei contratti pubblici*).

Ogni prestazione si intende conclusa nel momento in cui tutti gli elaborati che la compongono vengono depositati ufficialmente. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.108/2021, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione di ogni prestazione, rispetto ai tempi previsti dagli artt. 5 e 10, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. che contengano tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale della singola prestazione (calcolato al netto del ribasso offerto in sede di gara). Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo, in caso di ritardo nella consegna della Relazione di genere rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato). Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021, verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento, così come descritti all'art.6 del presente Capitolato). La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale applicata. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Nel caso in cui il ritardo nella realizzazione delle prestazioni ecceda i 30 (trenta) giorni, il contratto si ritiene risolto di diritto ed il Committente resterà libero da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta salvo quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che sono state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo. Resta salvo il diritto del Committente di agire nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dei danni di qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro soggetto. Per ogni altra violazione alle norme di legge o regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo. L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale; superata tale soglia, il Committente procede alla risoluzione del contratto. Qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità, un Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte (art.50, comma 4 L.108/2021). Il premio di accelerazione non si applica se, a seguito dell'attività di verifica, il progetto necessita di modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 REVOCA DELL'INCARICO

È facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Privato contraente sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per gli interessi dell'Amministrazione, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal R.U.P., ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Privato contraente il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione dopo le formalità legate allo svolgimento del procedimento amministrativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti ed il Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 10 ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, GARANZIE E POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

In sede di liquidazione dell'onorario saranno acquisiti i documenti per verificare la regolarità contributiva; per liquidazioni superiori ad € 5.000,00 saranno eseguiti accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate.

GARANZIE

L'aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto, a presentare le seguenti garanzie, a pena di revoca dell'incarico:

1) **GARANZIA DEFINITIVA:** L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.L.vo 50/2016. La garanzia di cui sopra è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sempre che l'affidatario, se tenuto, abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.47, commi 3 e 3bis, della L.108/2021. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante quando questa sia venuta meno in tutto o in parte a seguito di ritardi o di altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2) **DICHIARAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE** autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile e generale" del territorio dell'UE contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale di cui al successivo art. 18, con specifico riferimento alle opere da progettare che sarà fornita dalla stessa compagnia a far data dell'approvazione tecnica del progetto esecutivo. La mancata presentazione delle garanzie di cui sopra determina la decadenza dall'incarico con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. In caso di RTP, la polizza a titolo definitivo di cui all'art. 103 del Codice dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con l'indicazione dei componenti del RTP nella polizza stessa.

POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 secondo periodo del Codice e dell'art.3, comma 5 lett.e) del DL 138/2011, l'affidatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L'affidatario solleva espressamente fin d'ora l'Amministrazione Aggiudicatrice da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento. L'affidatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Affidatario è altresì obbligato a produrre a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalla propria attività dalla data di approvazione del progetto esecutivo alla data di emissione del certificato di collaudo: -la polizza deve essere estesa, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche agli eventuali maggiori costi che l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di progettazione; -la garanzia, come richiesto dal punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n.1/2019, deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato, a carico della Stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di RTP le polizze professionali del presente articolo dovranno essere presentate da ciascun componente del raggruppamento. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, si affidi la nuova progettazione ad altri Progettisti anziché ai Progettisti facenti capo all'Affidatario originariamente incaricato. Qualora la nuova progettazione non venga affidata ad altri soggetti, vige l'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico dell'Affidatario senza costi e oneri per la stazione appaltante. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, così come risultante dal quadro economico di progetto. In caso di mancata presentazione da parte dell'Affidatario della polizza di cui al presente comma, l'Amministrazione sospende il pagamento del corrispettivo economico fino alla produzione della stessa.

Art. 11 INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Privato contraente e per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di trenta giorni, si farà ricorso al Tribunale di TERMINI IMERESE. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 12 CLAUSOLE FINALI

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Privato contraente, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Privato contraente ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico del Privato contraente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Elezione domicilio: il Privato contraente elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, il proprio indirizzo PEC _____ ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Privato contraente stesso.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Il presente disciplinare, redatto in bollo a carico del Privato contraente, è conservato nella raccolta di questa Amministrazione Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Privato contraente: _____

Il Committente: _____

Si approva esplicitamente il contenuto dell'ALLEGATO "A" schema di parcella ai sensi del D.M. 17/06/2016 e l'offerta a ribasso.

Il Privato contraente:

Allegato:

Schema di parcella;

Offerta a ribasso.

Documento di Indirizzo alla Progettazione